



## *Il Ministro del Turismo*

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l’articolo 58, che prevede l’istituzione del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l’art. 34-*quinquies*, concernente l’adozione di un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia;

VISTO il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e, in particolare, l’art. 1, con il quale sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, con il quale sono state trasferite al Ministero dei beni e delle attività culturali le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, con legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, e in particolare l’art. 6, con il quale è stato inserito nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Capo XII-bis relativo all’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, in corso di registrazione presso i competenti Organi di controllo;

RILEVATA la necessità di istituire, presso il Ministero del turismo, il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, al fine di promuovere un’azione coordinata dei diversi soggetti che operano nel settore del turismo con la politica e la programmazione nazionale del medesimo ambito;

RILEVATA l’esigenza di assicurare la rappresentanza nel suddetto Comitato dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 58 del decreto legislativo n. 79 del 2011;

VISTO il decreto ministeriale 5 febbraio 2020, recante “Istituzione e compiti del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia”, che, in attuazione di quanto previsto ai sensi del citato articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79, istituisce il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia;

RILEVATA la necessità di rilanciare il settore del turismo fortemente inciso dall’emergenza COVID-19, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22;

RILEVATA, altresì, l'esigenza di semplificare e razionalizzare il coordinamento dei diversi soggetti che operano nel settore del turismo;

RITENUTO, pertanto, che è necessario modificare il decreto ministeriale 5 febbraio 2020, anche al fine di adeguarlo al riordino delle attribuzioni dei Ministeri disposto con il citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 e alle nuove attribuzioni della Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 giugno 2021, come da rep. atti n. 91/CSR del 17 giugno 2021;

## DECRETA

### Art. 1

(Istituzione e compiti del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia)

1. E' istituito, presso il Ministero del turismo, di seguito denominato "Ministero", il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito "Comitato permanente", con il compito di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti che operano nel settore del turismo con la relativa politica e programmazione nazionale, assicurando la rappresentanza dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
2. Il Comitato permanente promuove, inoltre:
  - a) l'adozione di un'immagine coordinata per l'identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista;
  - b) la stipulazione di accordi di programma con le Regioni, volti all'organizzazione turistica sul territorio;
  - c) la realizzazione di progetti di formazione nazionale, utili allo sviluppo e al miglioramento dell'offerta turistica;
  - d) il sostegno e l'assistenza alle imprese turistiche che concorrano a riqualificare l'offerta turistica nazionale, lo sviluppo dei servizi digitali e la qualità e accessibilità dei servizi turistici;
  - e) il rafforzamento dell'immagine dell'Italia nel settore turistico, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza e allo sviluppo dei sistemi digitali, favorendo sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria;
  - f) l'organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati, attraverso l'elaborazione di Linee Guida e schemi di Protocolli di intesa e di Accordi istituzionali in materia di promozione del turismo e partenariati pubblico privato, fermo restando le competenze delle Direzioni generali del Ministero del turismo;
  - g) il raccordo e la cooperazione tra Regioni, Province e Comuni e le istituzioni di Governo;
  - h) la valorizzazione, a fini turistici, del marchio Italia e lo sviluppo di una strategia e identificazione di priorità di intervento in materia di sviluppo dell'economia turistica;
  - i) progetti finalizzati all'integrazione dell'offerta turistica anche attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali.

3. Inoltre il Comitato permanente, in relazione all'adozione del Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, può essere incaricato dello svolgimento di specifici approfondimenti tecnici da parte della competente Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo e da parte della Commissione politiche per il turismo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

## Art. 2

### (Composizione del Comitato permanente)

1. Il Comitato permanente è presieduto dal Ministro del turismo, di seguito "Ministro", o, su sua delega, dal Segretario Generale del Ministero del turismo, ed è così composto:
  - a) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
  - b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
  - c) un rappresentante del Ministero della transizione ecologica;
  - d) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
  - e) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
  - f) un rappresentante del Ministero dell'istruzione;
  - g) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca;
  - h) un rappresentante del Ministero della cultura;
  - i) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
  - j) il Presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome, o un suo delegato;
  - l) il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) o un suo delegato;
  - m) il Presidente dell'Unione province d'Italia (UPI) o un suo delegato;
  - n) otto rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
  - o) il rappresentante italiano presso il Comitato Turismo dell'OCSE, o un suo delegato;
  - p) il Direttore Generale della Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo del Ministero del turismo, o un suo delegato;
  - q) un rappresentante dell'ISTAT;
  - r) un rappresentante dell'Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO);
  - s) un rappresentante di ENIT – Agenzia nazionale del turismo;
  - t) un rappresentante di INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;
  - u) un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore del turismo, designato a maggioranza da queste ultime; in relazione agli argomenti trattati nelle sedute del Comitato, potranno essere invitati rappresentanti ulteriori delle associazioni di categoria operanti nel settore del turismo;
  - v) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nel settore del turismo, designato a maggioranza da queste ultime;
2. Possono far parte, altresì, del Comitato permanente fino a venticinque esperti in materia di turismo e di valorizzazione del patrimonio turistico nominati dal Ministro, nonché due esperti nelle medesime materie nominati dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. I componenti del Comitato, inclusi il Presidente e gli esperti di cui all'articolo 2, comma 2, non hanno diritto ad alcun gettone di presenza, compenso, indennità, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati.

### Art. 3

#### (Organizzazione e funzionamento del Comitato permanente)

1. Il Comitato permanente opera in forma plenaria e ristretta.
2. Il Comitato permanente riunito in forma plenaria è composto dai componenti di cui all'articolo 2. Il Comitato permanente riunito in forma ristretta è composto dal Ministro o, su sua delega, dal Segretario generale del Ministero del turismo, dal Direttore Generale della Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo, dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome, da due tra i rappresentanti regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), dal rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore del turismo. Possono essere invitati a partecipare ai lavori del Comitato in forma ristretta altri componenti di cui all'articolo 2, su richiesta del Ministro e in relazione agli argomenti in trattazione.
3. Il Comitato permanente si riunisce in forma plenaria di regola con cadenza semestrale e in forma ristretta di regola una volta ogni trimestre. La partecipazione alle riunioni del Comitato permanente può avvenire anche in modalità telematica.
4. Le riunioni del Comitato permanente sono convocate, anche su richiesta della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, dal Ministro o dal suo delegato, anche in via telematica, con indicazione dell'ordine del giorno, previa condivisione dello stesso con il Presidente della Conferenza. In ogni caso, le riunioni del Comitato permanente sono validamente costituite se è presente almeno la maggioranza dei componenti dello stesso, in prima convocazione; le relative delibere sono validamente adottate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, anche in seconda convocazione.
5. Il Comitato permanente si avvale di un ufficio di Segreteria composto da personale interno all'Amministrazione, individuato dal Segretario generale del Ministero del turismo. Le risorse strumentali necessarie per il funzionamento del Comitato permanente sono assicurate dalla Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo.

### Art. 4

#### (Clausola di invarianza)

1. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per gli adempimenti di competenza.

Roma, 23 GIU. 2021

Massimo Garavaglia

